



CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

CAMMINO ASSEMBLEA NAZIONALE

DIRITTI NEL FINE VITA E TESTAMENTO BIOLOGICO

Venezia 12 Maggio 2017

*Fine vita tra lacune normative,
criticità, riforme*

A cura dell'avvocato Giulia Facchini
membro del direttivo nazionale CamMiNo



Terapia intensiva
il reparto
ospedaliero
dove vengono
garantite
cure
speciali
a pazienti
particolarmente
gravi

LA STAMPA
MERCOLEDÌ 7 SETTEMBRE 2016

Primo Piano | 11

MEDICINA

Esce dal coma dopo 4 anni

I medici: evento rarissimo

Messina, sospesa tra la vita e la morte. Ora canta canzoni di Ranieri e Iglesias

LAURA ANELLO
Bella e casta



Rosalba Giusti
68 anni, madre di sei figli, si è risvegliata. Ricoverata nell'ospedale per neurolesi Bonino Pulejo a Messina la donna palermitana, parrucchiera, ora canta in corsia

Non dimenticheremo mai l'operatore della rianimazione che ci chiedeva il consenso per la donazione degli organi

I sei figli di Rosalba Giusti

«Gli infermieri fanno a gara per registrare la sua voce, i medici chiamano colleghi da tutta Italia per raccontarlo. Già, Giustina ragiona. È paralizzato, non può muoversi, si nutre artificialmente. Ma parla, riconosce, ricorda. E canta. Quella che si chiamano «porzioni corticali superiori», evidentemente, sono rimaste integre. Così ha potuto riscquistare la memoria e la parola. Chissà da quanto tempo, seppure immobile, cominciava a risvegliarsi. Chissà da quanto tempo ascoltava quello che succedeva in quella stanza d'ospedale senza riuscire a emettere un sospiro. Lo dimostra il fatto che conosceva il nome dell'infermiera del reparto, la donna che accudiva e badava al suo corpo. «Si chiama sindrome "Locked in" — spiegano i medici — percepisci quello che ti sta intorno ma non dai segni esterni, è come se la signora

L'ESPRESSO
17

I genitori rifiutano la chemio Muore a 18 anni di leucemia

Padova, la famiglia: lei non voleva le cure. I medici: poteva salvarsi

il caso
ANDREA DE POLO
PADOVA

Appena maggiorenne
Eleonora Bottaro aveva compiuto 18 anni lo scorso 14 agosto. I genitori erano convinti che la sua fosse una malattia psicosomatica (insorta a causa del lutto per la scomparsa del fratello Luca tre anni fa) da curare con cortisone e vitamina C. Oggi, giorno dei funerali della ragazza a Bassano del Grappa, il suo paese di origine, i medici dicono che se si fosse sottoposta alla chemioterapia tradizionale avrebbe avuto l'80 per cento di possibilità di salvarsi. La famiglia giura che Eleonora non ha subito alcuna imposizione: lei stessa avrebbe rifiutato la chemioterapia, sconvolta dal fatto che una sua amica trattata con chemio, sempre all'ospedale di Padova, fosse morta di leucemia un anno prima.

Genitori e ospedale sono ai ferri corti: i primi hanno volontariamente dimesso la ragazza dal reparto di Oncologia dell'ospedale di Padova, e l'hanno fatta seguire da una clinica privata svizzera che le somministrava cortisone e vitamina C. I medici hanno denunciato il papà Lino Bottaro (giornalista, fondatore del blog "Stampa libera", antivaccinista) e la mamma Rita, cui il Tribunale dei Minori ha revocato la patria potestà. Il primario di Oncematologia, il professor Giuseppe Basso, parla con la voce rotta dall'emozione: «La leucemia linfoblastica acuta è una malattia curabile che nell'80 per cento dei casi porta alla guarigione con la chemioterapia. È considerato uno dei più grandi successi della medicina moderna: 40 anni fa moriva il cento per cento dei pazienti. Abbiamo proposto alla famiglia il protocollo "All-opp-Bfm", che attualmente ha curato oltre 4 mila pazienti

Milano
Affidato ai nonni il bimbo denutrito per la dieta vegana

Torna a casa, quella dei nonni materni, ma resta sotto la sorveglianza degli assistenti sociali del Comune di Milano, il bimbo di 15 mesi che nel luglio scorso era stato ricoverato in ospedale in stato di malnutrizione, a causa della dieta vegana con la quale cercavano di crescerlo i genitori. Un'alimentazione talmente sbilanciata che a poco più di un anno il bimbo pesava come un neonato di 3 mesi. Ora ha recuperato forza e vigore e il Tribunale di Milano ha deciso di collocarlo in casa dei nonni, anche se formalmente resta affidato al Comune.

In Europa assicurando standard di guarigione alti. I genitori hanno tergiversato, fino ad arrivare alla rottura». Il professor Basso ha segnalato l'episodio alla direzione ospedaliera e, quindi, al Tribunale dei Minori. Di origine psicosomatica della leucemia, la tesi dei genitori, non vuole nemmeno sentirsi parlare: «La realtà delle cose è molto distante. Questa è una storia pesante, l'abbiamo vissuta male: non poter curare una ragazzina su cui c'erano alte possibilità di guarigione, e io avevo detto chiaramente ai genitori, è devastante anche per noi medici».

E poi c'è la famiglia. I genitori parlano: «Sono distrutti, non hanno nemmeno fiato» spiega il loro legale, l'avvocato Gian Mario Balduin. «Eleonora era d'accordo con loro, nessuno le ha imposto nulla, ha rifiutato la chemio: credeva che l'aiutasse a morire, anziché a vivere. Mi ha lasciato un memoriale in cui spiega tutto questo. Nella stessa stanza in cui era ricoverata, un anno prima era morta la sua migliore amica, sempre per leucemia e trattata con la chemio, e questo l'aveva sconvolta».

ALBENGA
Il vescovo degli scandali si dimette dopo 26 anni

MARIO DE FAZIO
ALBENGA

Il sigillo arriverà a breve, forse già nella giornata di oggi, con in calce la firma di Papa Francesco. Ma la bolla papale con cui il Pontefice accoglierà le dimissioni di monsignor Mario Oliveri, vescovo della diocesi di Albenga-Imperia, è già pronta per essere spedita, sancendo ufficialmente la fine di una gestione della curia durata ventisei anni e segnata da una ridda di episodi controversi.

Bergoglio accetterà quello che nel lessico ecclesiastico è definito "atto di rinuncia", collocando a riposo Oliveri e trasferendo carica e poteri a monsignor Guglielmo Borghetti, coadiutore dal gennaio del 2015. A monte dell'addio del formal ex vescovo ingauno ci sarebbe stata anche la necessità di seguire da vicino un fami-

Monsignor Mario Oliveri



CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

ACF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

I PROGETTI DI LEGGE DELLA XVII LEGISLATURA

(INIZIATA IL 15 MARZO 2013)

 CamMiNo Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni	
A. C. 3391 On. Anna Maria Carloni (PD) Presentato il 29 ottobre 2015 12 gennaio 2016: Assegnato	Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari
A. C. 3336 On. Eleonora Bechis (Misto, Alternativa libera) Presentato il 30 settembre 2015	Disposizioni in materia di eutanasia e rifiuto dei trattamenti sanitari
A. C. 2264 On. Marisa Nicchi (Sel) Presentato il 2 aprile 2014 23 giugno 2014: Assegnato	Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari
A. S. 1396 Sen. Francesco Palermo (Aut) Presentato il 19 marzo 2014 4 giugno 2014: Assegnato	Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell' eutanasia

 CamMiNo Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni	
A. C. 1298 On. Pia Locatelli (Misto) Presentato il 3 luglio 2013 18 novembre 2013: Assegnato	Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari
A. C. 1142 Matteo Mantero (M5S) Presentato il 4 giugno 2013 9 luglio 2013: Assegnato	Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico
A. S. 13 Sen. Luigi Manconi (PD) Presentato il 15 marzo 2013 30 ottobre 2013: Assegnato	Norme in materia di relazione di cura, consenso , urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate
A. S. 5 Sen. Ignazio Marino (PD) Presentato il 15 marzo 2013 11 giugno 2013: Assegnato	Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico
A.C. 3535 On. Mucci (gia M5S ora gruppo misto) Presentato 15 gennaio 2016	Disciplina dell' eutanasia e norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari



CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni


 AVVOCATO GIULIA FACCHINI
 Studio Legale

TEMI E PROBLEMI EVIDENZIATI DAI PROGETTI DI LEGGE

- ✓ **CONSENSO INFORMATO:** Evidentemente nella prassi medica il vero consenso informato non è affatto praticato; è anche vero però che molti progetti sono anteriori al codice deontologico medico del 2014 o comunque non ne tengono conto.
- ✓ **MODALITÀ DELLA DICHIARAZIONE:** ufficiale, e con sottoscrizione autenticata, autografa orale, con testimoni etc
- ✓ **AMPIEZZA DELLA DAT:** si può spingere sino a chiedere l'eutanasia attiva o passiva? Si può rifiutare alimentazione e idratazione?
- ✓ **CONSERVAZIONE DELLA DAT:** nel cassetto del paziente, nella cartella clinica, in un registro nazionale etc...
- ✓ **DURATA DELLA DAT:** la volontà espressa oggi sino a quando è considerata validamente espressa?
- ✓ **EFFICACIA DELLA DAT:** il medico può non considerare la volontà del paziente? Se sì in quali casi e con quali responsabilità



CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni


 AVVOCATO GIULIA FACCHINI
 Studio Legale

TEMI E PROBLEMI EVIDENZIATI DAI PROGETTI DI LEGGE

- **LA NOMINA DEL FIDUCIARIO** (nessun progetto di legge si preoccupa del rapporto tra il fiduciario e l'amministratore di sostegno o il tutore)
- **LE CONTROVERSIE TRA IL PAZIENTE E/O IL FIDUCIARIO E IL MEDICO SUI TRATTAMENTI DA PRATICARE O DA NON PRATICARE** le soluzioni proposte sono le più varie dal comitato etico della struttura di cura al ricorso al Giudice tutelare con o senza preventiva segnalazione al P.M.
- **LA REGOLAMENTAZIONE DELL'EMERGENZA** quando il paziente è in fase acuta e non in grado di esprimere il proprio consenso informato cosa fa il medico?
- **LA RESPONSABILITÀ MEDICA** soprattutto in caso di eutanasia



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

APORIE EVIDENZIATE DAI PROGETTI DI LEGGE

- ❖ **DIFFICOLTA DI DIALOGO MEDICI /GIURISTI** I vari progetti sembrano scritti o dagli uni o dagli altri senza che si sia arrivati ad una sintesi soddisfacente tra i saperi e le ottiche.
- ❖ **CONTENUTO DELLA DAT** più si norma e più si rischia di non coprire tutte le possibili evenienze
- ❖ **RAPPORTI FAMILIARI** in vari progetti si invocano condivisioni di decisioni con familiari di vario tipo, senza tenere conto che a volte le famiglie sono un groviglio di conflitti e/o sovrapposizioni, con relative invidie e rancori tra famiglie legittime successive nel tempo o derivino da convivenza (che oggi hanno un rilievo giuridico pregnante) o che altrettanto spesso, al contrario, le persone sono completamente sole o in balia di personale prezzolato e lontani parenti per nulla disinteressati.
- ❖ **MANCATO COORDINAMENTO CON LE NUOVE NORME DELLA LEGGE 76 DEL 2016** ce ne parlerà la professoressa Cordiano



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

UNO SGUARDO DI DIRITTO COMPARATO

L'istituto delle DAT

-Dichiarazioni Anticipate di Trattamento-

negli ordinamenti europei e in particolare in quelli francese e spagnolo



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

La maggior parte dei paesi europei e di quelli di common law **possiede già una legislazione in materia di fine vita**, ne sono privi solo pochi paesi quali Grecia, Norvegia e Portogallo, anche se il **riconoscimento dell'istituto da parte degli Stati non è trattato in maniera uniforme**



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

La maggior parte degli Stati che hanno legiferato in materia riconoscono:

efficacia vincolante alle direttive anticipate emanate dal paziente

(Spagna, Danimarca, Austria, Regno Unito, Germania, Paesi Bassi, Belgio)

anche se con sfumature diverse tra i vari ordinamenti **in ordine ai limiti delle direttive e alle modalità di attuazione e di controllo delle stesse**



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Quanto al contenuto delle direttive anticipate

tutte le legislazioni

si limitano a consentire il rifiuto di determinate cure o trattamenti sanitari, anche se da essi possa discendere pericolo per la vita umana o addirittura la morte



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Belgio, Svizzera e Paesi Bassi:

- **ammessa l'eutanasia attiva e suicidio assistito**
- esclusione da responsabilità penale per il medico che, verificata la libera volontà del soggetto, comunque soggetta ad una serie di cautele e garanzie opportunamente regolamentate, causi la morte del soggetto mediante un intervento medicale diretto.



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Francia

Legge n° 2016-87 du 2 février 2016 nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie

La legge che modifica il codice di salute pubblica inquadra e definisce un nuovo diritto che è quello alla "sedazione profonda e continua provocando un'alterazione della coscienza fino al decesso"

La riforma introduce il diritto dei pazienti alla sedazione profonda e continua, fino al sopraggiungimento della morte. Alla somministrazione di medicine psicotrope si aggiungerebbe poi la sospensione di tutte le pratiche volte al mantenimento in vita come l'idratazione o la nutrizione artificiale. Questo trattamento si applicherebbe solamente ai casi considerati incurabili, sotto esplicita richiesta del malato. È importante sottolineare che in questa nuova proposta non viene mai citato il termine "eutanasia" o "suicidio assistito".



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

- FRANCIA LEGGE .87 DEL 2016 « Art. L. 1111-11.-Toute personne majeure peut rédiger des **directives anticipées pour le cas où elle serait un jour hors d'état d'exprimer sa volonté.**
- **Ces directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus de traitement ou d'acte médicaux.**
- A tout moment et par tout moyen, elles sont révisables et révocables.
- **Elles peuvent être rédigées conformément à un modèle dont le contenu est fixé par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Haute Autorité de santé.**
- **Ce modèle prévoit la situation de la personne selon qu'elle se sait ou non atteinte d'une affection grave au moment où elle les rédige.**



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

ESPERIENZA SPAGNOLA

In un articolo dell'aprile del 2013 su El Pais dal titolo **«Instrucciones para morir»** si legge che a 12 anni dall'entrata in vigore della **Ley de autonomia del Paciente:**

- ☐ 150.000 persone hanno depositato le loro istruzioni di fine vita
- ☐ Rappresentano l'1% degli spagnoli
- ☐ **la maggior parte sono donne in età 45-65 anni.**



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

IL PROGETTO DI LEGGE APPROVATO DALLA CAMERA IL 20 APRILE 2017

18



CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

• I voti favorevoli sono stati 326, contrari 37, 4 gli astenuti.

- La proposta di legge sul testamento biologico ha superato il primo scoglio grazie ai sì di Pd, M5S, Si, Mdp, e altre forze minori.
- Hanno votato contro Lega, Ap, Fdl e Forza Italia, pur riconoscendo la libertà di coscienza.
- Voto in dissenso dai loro gruppi per Fabrizio Cicchitto (Ap) che ha votato sì, Luigi Gigli (Democrazia solidale) che ha votato no, Daniele Capezzone (Misto Conservatori) che ha votato sì, Domenico Menorello (CI) che ha annunciato un no, e Stefania Prestigiacomo (Fi) che ha dichiarato un voto a favore

• Ora il testo è al Senato



CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Art. 1 c. 1 Consenso informato

TESTO CAMERA	CONVENZIONE DI OVIEDO
La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, tutela la vita e la salute dell'individuo e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge.	Capitolo II: Consenso Art. 5 Regola generale Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può in qualsiasi momento, liberamente, ritirare il proprio consenso



CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni


 AVVOCATO GIULIA FACCHINI
 Studio Legale

Art. 1 comma 2

TESTO CAMERA	CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014
E' promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico il cui atto fondante è il consenso informato nel quale si incontrano l'autonomia decisionale del paziente e la competenza professionale, l'autonomia e la responsabilità del medico. Nella relazione di cura sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi familiari.	Art. 35 Consenso e dissenso informato L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.



CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni


 AVVOCATO GIULIA FACCHINI
 Studio Legale

Art. 1 comma 3

TESTO CAMERA	COMMENTI	CONVENZIONE DI OVIEDO
Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell'eventuale rifiuto del trattamento sanitario e dell'accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di ricevere le informazioni in sua vece. Il rifiuto o la rinuncia alle informazioni e l'eventuale indicazione di un incaricato vengono registrati nella cartella clinica o nel fascicolo elettronico.	Il fascicolo elettronico esiste in ogni regione?	Convenzione di Oviedo Art. 10 Vita privata e diritto all'informazione (Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata allorché si tratta di informazioni relative alla propria salute. Ogni persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute. Tuttavia, la volontà di una persona di non essere informata deve essere rispettata. A titolo eccezionale, la legge può prevedere, nell'interesse del paziente, delle restrizioni all'esercizio dei diritti menzionati al paragrafo 2.



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Art. 1 comma 4 MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO

TESTO CAMERA	CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014
Art 1 Comma 4. Il consenso informato è espresso in forma scritta ovvero, nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, mediante strumenti informatici di comunicazione.	Art. 35 Il medico acquisisce, in forma scritta e sottoscritta o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Art. 1 comma 5 RIFIUTO DI TRATTAMENTI COMPRESA NUTRIZIONE ED IDRATAZIONE

TESTO CAMERA	COMMENTI
Art 1 comma 5. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere ha il diritto di rifiutare in tutto o in parte qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del trattamento stesso. Ha, inoltre, il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l'interruzione del trattamento, ivi incluse la nutrizione e l'idratazione artificiali. Ferma restando la possibilità per il paziente di <u>modificare la propria volontà, l'accettazione, la revoca e il rifiuto sono annotati nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico.</u>	Nutrizione e idratazione artificiali sono oggetto di consenso informato in quanto trattamenti sanitari



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

La Nutrizione Artificiale (NA)

D.ssa Maria Teresa Ambrosini S.S.D. UOCP 2 - SAMCO Onlus ASL TO4 Chivasso

- E' una procedura terapeutica mediante la quale è possibile soddisfare i fabbisogni nutrizionali di pazienti non in grado di alimentarsi sufficientemente per la via naturale.
- Nutrizione Enterale:** i nutrienti vengono somministrati direttamente nello stomaco o nell'intestino mediante l'impiego di apposite sonde (sondino naso-gastrico, nasoduodenale, naso-digunale, stomie → PEG).
- Nutrizione Parenterale:** i nutrienti vengono somministrati direttamente nella circolazione sanguigna, attraverso una vena periferica (es. cefalica, basilica, ecc.) o una vena centrale di grosso calibro (es giugulare, succlavia, ecc.), mediante l'impiego di aghi o cateteri venosi.



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Art. 1 comma 6 SONO PERO' SEMPRE ASSICURATE LE CURE PALLIATIVE

TESTO CAMERA	COMMENTI
Il rifiuto del trattamento sanitario indicato o la rinuncia al medesimo non possono comportare l'abbandono terapeutico. Sono quindi sempre assicurati il coinvolgimento del medico di famiglia e l'erogazione delle cure palliative di cui alla legge 15 marzo 2010, n. 38.	Le cure palliative sono garantite in egual misura in ogni regione?



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Legge 15 3 2010 n. 38 cure palliative

Si tratta di una legge fortemente innovativa, che per la prima volta garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore da parte del malato, **nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza**, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell'autonomia della persona umana, il bisogno di salute, l'equità nell'accesso all'assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.

La legge, tra le prime in Europa, tutela all'art. 1 *"il diritto del cittadino ad accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore"*, ed individua tre reti di assistenza dedicate alle cure palliative, alla terapia del dolore e al **paziente pediatrico**.

Per quest'ultimo, inoltre riconosce una particolare tutela ed attenzione come soggetto portatore di specifici bisogni ai quali offrire risposte indirizzate ed adeguate alle sue esigenze e a quella della famiglia che insieme deve affrontare il percorso della malattia.



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Legge 15 marzo 2010, n. 38

Le strutture sanitarie che erogano cure palliative e terapia del dolore devono assicurare:

- **un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei principi fondamentali della tutela della dignità e dell'autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;**
- **la tutela e promozione della qualità della vita in ogni fase della malattia, in particolare in quella terminale,**
- **un adeguato sostegno sanitario e socio-assistenziale della persona malata e della famiglia.**



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Legge 15 marzo 2010, n. 38 gli aspetti più rilevanti del testo legislativo

Rilevazione del dolore all'interno della cartella clinica
 All'interno della cartella clinica, nelle sezioni medica ed infermieristica, in uso presso tutte le strutture sanitarie, devono essere riportati le **caratteristiche del dolore rilevato e della sua evoluzione nel corso del ricovero, nonché la tecnica antalgica e i farmaci utilizzati, i relativi dosaggi e il risultato antalgico conseguito.**

P.S. la Scip (che con un suo rappresentante aveva partecipato al nostro Congresso di Matera) ha messo a punto una scala di valutazione del dolore in ambito pediatrico che è in fase di sperimentazione



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Art. 1 comma 7 **OBBLIGO DA PARTE DEL MEDICO DI RISPETTARE LA VOLONTA' DEL MALATO**

TESTO CAMERA	COMMENTI
Art. 1 comma 7. Il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. Il paziente non può esigere Trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali.	Si aprirà un problema di prova: ➤ per il medico di aver spiegato al paziente in termini chiari e comprensibili le conseguenze del rifiuto dei trattamenti proposti e di essersi procurato la prova chiara (basterà la sottoscrizione del paziente su un modulo?) del dissenso informato dello stesso. ➤ Per il paziente o i suoi familiari il problema sarà quello di procurarsi copia di ciò che rilasciano al medico quando il paziente esprime il dissenso informato



CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Art. 1 comma 8 situazioni di emergenza

TESTO CAMERA	COMMENTI
Nelle situazioni di emergenza o di urgenza il medico assicura l'assistenza sanitaria indispensabile, ove possibile nel rispetto della volontà del paziente.	E' evidente che se tutta la sanità pubblica e privata fosse collegata da una intranet e l'accesso alla cartella informatica del paziente regolarmente compilata e riportante le sue DAT fosse immediato, in nessun pronto soccorso si porrebbe il problema di accertare la pregressa volontà del paziente. Viceversa, salvo che il paziente giunga al pronto soccorso con il suo fiduciario o amministratore di sostegno e con la dichiarazione in mano il medico non potrà fare altro che fare del suo meglio per salvarlo anche se i postumi creano una nuova Eluana



CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Art. 1 comma 9 Comunicazione tra medico paziente

TESTO CAMERA	ART 20 CODICE DEONTOLOGICO MEDICO
Il tempo della comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura.	Il medico nella relazione persegue l'alleanza di cure fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e sulla informazione comprensibile e completa, considerando il tempo della comunicazione quale tempo di cura
Se ci fosse qui con noi una platea di medici, le cui prestazioni vengono contingentate per questioni economiche, credo sentiremmo un applauso scrosciante	



CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Art. 1 comma 10 organizzazione delle aziende sanitarie

TESTO CAMERA

Ogni azienda sanitaria pubblica o privata garantisce con proprie modalità organizzative la piena e corretta attuazione dei principi di cui alla presente legge, assicurando l'informazione necessaria ai pazienti e l'adeguata formazione del personale.



CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Art. 2 comma 1 Consenso informato per il minore

TESTO CAMERA	CONVENZIONE DI OVIEDO	CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014
Il consenso informato al trattamento sanitario del minore è espresso o rifiutato dagli esercenti la responsabilità genitoriale o dal tutore dopo averne attentamente ascoltato i desideri e avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore.	Art. 6(2) Quando, secondo la legge, un minore non ha la capacità di dare consenso a un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. Il parere di un minore è preso in considerazione come un fattore sempre più determinante, in funzione della sua età e del suo	Art. 35 Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Art. 2 comma 2 consenso informato o dell'interdetto

TESTO CAMERA	CONVENZIONE DI OVIEDO
Art. 2 Comma 2. Il consenso informato della persona interdetta è espresso o rifiutato dal tutore avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita della persona.	Allorquando, secondo la legge, un maggiorenne, a causa di un handicap mentale, di una malattia o per un motivo simile, non ha la capacità di dare consenso ad un intervento, questo non può essere effettuato senza l'autorizzazione del suo rappresentante, di un'autorità o di una persona o di un organo designato dalla legge. La persona interessata deve nei limiti del possibile essere associata alla procedura di autorizzazione.



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Art. 2 comma 3 Consenso informato dell'inabilitato e dell'amministrato di sostegno

TESTO CAMERA	COMMENTI
Il consenso informato della persona inabilitata è espresso rispettivamente dalla medesima persona inabilitata e dal curatore.	Esprimo dubbi sul fatto che l'inabilitazione che ha funzioni eminentemente patrimoniali possa permettere al curatore di esprimere il consenso informato.
Nel caso in cui sia stato nominato un amministratore di sostegno la cui nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ambito sanitario, il consenso informato è espresso anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo da quest'ultimo.	Molto bene la previsione che anche l'amministratore di sostegno in quanto autorizzato possa esprimere il consenso informato Il legislatore dimentica l'articolo 408 -designazione preventiva di amministratore di sostegno- e l'elaborazione giurisprudenziale che permette attraverso la designazione di dare all'amministratore designato le DAT

 CamMiNo Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni  AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale	
Art. 2 comma 4 contrasto tra rappresentante e medico	
TESTO CAMERA	CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014
Art. 2 Comma 4. Nel caso in cui il rappresentante legale di persona minore o interdetta o inabilitata oppure l'amministratore di sostegno, in assenza delle DAT di cui all'articolo 3, rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste siano appropriate e necessarie, la decisione viene rimessa al giudice tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o del medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria.	Art. 37 Consenso o dissenso del rappresentante legale Il medico, in caso di paziente minore o incapace, acquisisce dal rappresentante legale il consenso o il dissenso informato alle procedure diagnostiche e/o agli interventi terapeutici. Il medico segnala all'Autorità competente l'opposizione da parte del minore informato e consapevole o di chi ne esercita la potestà genitoriale a un trattamento ritenuto necessario e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili

 CamMiNo Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni  AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale		
Art. 3 comma 1 DAT		
TESTO CAMERA	COMMENTI	CONVENZIONE DI OVIEDO
Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, in previsione di una eventuale futura incapacità di autodeterminarsi può, attraverso disposizioni anticipate di trattamento (« DAT »), esprimere le proprie convinzioni e preferenze in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto a scelte diagnostiche o terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari, ivi comprese le pratiche di nutrizione e idratazione artificiali.	Vedremo se ci sarà battaglia la Senato sul fatto che anche nutrizione e idratazione artificiale siano trattamenti sanitari e per questa ragione soggette a consenso informato	Art. 9 Desideri precedentemente espressi. I desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento, non è in grado di esprimere la sua volontà saranno tenuti in considerazione.



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

ART. 3 COMMA 1 NOMINA FIDUCIARIO

Ogni persona maggiorenne,

- **Indica altresì una persona di sua fiducia (« fiduciario ») che ne faccia le veci e lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie**
- Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere.
- **L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che viene allegato alle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che viene comunicato al disponente.**
- L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina senza obbligo di motivazione

FIDUCIARIO	AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
1. PERSONA MAGGIORENNE, CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE. 2. DEVE ACCETTARE L'INCARICO SOTTOSCRIVENDO LE DAT O CON ATTO SUCCESSIVO 3. PUO RINUNCIARE ALLA NOMINA CON ATTO SCRITTO 4. IL FIDUCIARIO PUO ESSERE REVOCATO IN QUALSIASI MOMENTO CON LE SPESE MODALITA PREVISTE PER LA NOMINA E SENZA MOTIVAZIONE	1. PERSONA MAGGIORENNE, CAPACE DI INTENDERE E DI VOLERE. 2. NON DEVE ACCETTARE ESPRESSAMENTE LA DESIGNAZIONE QUANDO E' FATTA CON SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA, DEVE ACCETTARE LA NOMINA FATTA DAL GIUDICE TUTELARE 3. DEVE CHIEDERRE LA PROPRIA SOSTITUZIONE AL GIUDICE TUTELARE 4. L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO DESIGNATO PUO ESSERE REVOCATO IN QUALSIASI MOMENTO SENZA MOTIVAZIONE INVECE L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NOMINAT DAL GIUDICE PUO ESSERE REVOCAT O SOLO SE VI SONO RAGIONI

FIDUCIARIO	AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato.	L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.

FIDUCIARIO	AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
1. IL FIDUCIARIO NON RISPONDE A NESSUNO SE NON AL SUO FIDUCIANTE PER CUI CI POSSONO ESSERE EVENTUALI ABUSI SE LE DAT NON SONO CHIARE O SONO SUPERATE DAI PROGRESSI DELLA MEDICINA 2. IL FIDUCIANTE NON HA ALCUN ALTRO POTERE GESTORIO DEI DIRITTI E DEI BENI DEL FIDUCIANTE PER CUI SE A CAUSA DELLE DAT OCCORRE DELIBERARE UNA SPESA SANITARIA O ASSISTENZIALE NON HA POTERE	1. L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO RISPONDE IN OGNI CASO AL GIUDICE 2. L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO NON E' MAI, NOMINATO LIMITATAMENTE ALLE QUESTIONI SANITARIE E PUO' QUINDI IN BASE AL SUO MANDATO E EVENTUALMENTE DI COCERTO CON IL GIUDICE TUTELARE ASSUMERE ALTRE DECISIONI ANCHE A CONTENUTO ECONOMICO PER IL BENEFICIARIO



CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni


 AVVOCATO GIULIA FACCHINI
 Studio Legale

Art. 3 comma 3

TESTO CAMERA	COMMENTI
Art. 3 Comma 3. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto, le DAT mantengono valore in merito alle convinzioni e preferenze del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un fiduciario o investe di tali compiti l'amministratore di sostegno, ascoltando nel procedimento il coniuge o la parte dell'unione civile o, in mancanza, i figli, o, in mancanza, gli ascendenti.	Qui il progetto manca di ricordare che la legge sulle unioni civili comma 40:



CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni


 AVVOCATO GIULIA FACCHINI
 Studio Legale

Art. 3 comma 4 obbligatorietà delle DAT limiti

TESTO CAMERA	COMMENTI
Art. 3 Comma 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico, in accordo con il fiduciario, qualora sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di assicurare possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra fiduciario e medico, si procede ai sensi di quanto previsto dal comma 3.	

 Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i Minorenni	ACF AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale CamMiNo Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
TESTO CAMERA	COMMENTI
Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale o da un medico dipendente del Servizio sanitario nazionale o convenzionato. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme sono rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento; in caso di emergenza o di urgenza, la revoca può avvenire anche oralmente davanti ad almeno due testimoni.	La previsione che le DAT debbono essere redatte per "atto pubblico o per scrittura privata, con sottoscrizione autenticata dal notaio" è identica a quella dell'articolo 408 cc per la designazione preventiva di amministratore di sostegno. La previsione che il medico del servizio sanitario nazionale possa autenticare la firma mi pare che porterà ad una protesta per le responsabilità connesse. Manca il coordinamento con il comma 41 della legge sulle unioni civili che dice: "La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone".

 Camera Nazionale Avvocati per la famiglia e i Minorenni	ACF AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale CamMiNo Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni
TESTO CAMERA	COMMENTI
Art. 3 Comma 6. Le regioni che adottino modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili	Il tema della conservazione delle DAT non è un tema da poco dato che il Fascicolo Sanitario elettronico non esiste e temo non esisterà per molto tempo



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Art. 3 comma 6 bis

TESTO CAMERA

Art. 3 Comma 6 bis.
Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie, provvedono ad informare della possibilità di redigere le disposizioni anticipate di trattamento in base alla presente legge.



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

Art. 4 comma 1

Pianificazione delle cure

TESTO CAMERA	COMMENTI
Art. 4 Comma 1. Nella relazione tra medico e paziente di cui all'articolo 1, rispetto all'evolversi delle conseguenze di una patologia cronica e invalidante o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può essere realizzata una pianificazione delle cure condivisa tra il paziente e il medico, alla quale il medico è tenuto ad attenersi qualora il paziente venga a trovarsi nella condizione di non poter esprimere il proprio consenso o in una condizione di incapacità.	Che differenza c'è tra questa pianificazione delle cure e le DAT? Dove e come si formalizza la pianificazione delle cure?



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



Art. 4 comma 2 Confronto con il paziente e i suoi familiari sulla prognosi e relative cure

TESTO CAMERA

Il paziente e, con il suo consenso, i suoi familiari o la parte dell'unione civile o il convivente ovvero una persona di sua fiducia, sono adeguatamente informati, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, in particolare a proposito del possibile evolversi della patologia in atto, di quanto il paziente può realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, delle possibilità cliniche di intervenire, delle cure palliative.



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



Art. 4 comma 3

TESTO CAMERA	COMMENTI	CONVENZIONE DI OVIEDO	CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014
Art. 4 Comma 3. Il paziente esprime il proprio consenso rispetto a quanto proposto dal medico, ai sensi del comma precedente, e i propri intendimenti per il futuro, compresa l'eventuale indicazione di un fiduciario.	L'indicazione del fiduciario può essere fatta al di fuori delle DAT?		



CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni


 AVVOCATO GIULIA FACCHINI
 Studio Legale

Art. 4 comma 4 conservazione del documento di pianificazione delle cure

TESTO CAMERA	COMMENTI
il documento scritto, o video registrato, è sottoscritto o validato dal paziente e dal medico curante e inserito nella cartella clinica o nel fascicolo sanitario elettronico e ne viene data copia al paziente. Il documento di pianificazione delle cure può essere sempre modificato dal paziente.	Che differenza c'è tra il documento di pianificazione delle cure e la nomina del fiduciario tramite le DAT?



CamMiNo
Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni


 AVVOCATO GIULIA FACCHINI
 Studio Legale

Art. 4 comma 5

TESTO CAMERA	COMMENTI	CONVENZIONE DI OVIEDO	CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014
Art. 4 Comma 5. Per quanto riguarda tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3.			



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



Art. 5 norma di salvaguardia delle DAT espresse prima delle entrata in vigore della legge

TESTO CAMERA	COMMENTI
Ai documenti atti ad esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati presso il comune di residenza o davanti a un notaio prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla medesima legge.	Domanda: dove vengono raccolte queste disposizioni? Di chi è l'onere di trasferirle alla cartella elettronica del paziente? (che non esiste)



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



C'è bisogno di una legge sul fine vita?

Il codice di deontologia medica del maggio 2014



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014
approvato dal Consiglio Nazionale della FNOMCeO il 18
maggio 2014

TITOLO IV

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CONSENSO E DISSENSO

- Art.33 Informazione e comunicazione con la persona assistita
- Art.34 Informazione e comunicazione a terzi
- Art.35 Consenso e dissenso informato
- Art.36 Assistenza di urgenza e di emergenza
- Art.37 Consenso o dissenso del rappresentante legale
- Art.38 Dichiarazioni anticipate di trattamento
- Art.39 Assistenza al paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014 6

Art. 33

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE CON LA PERSONA ASSISTITA

- *Il medico garantisce alla persona assistita o al suo rappresentante legale un'informazione comprensibile ed esaustiva sulla prevenzione, sul percorso diagnostico, sulla diagnosi, sulla prognosi, sulla terapia e sulle eventuali alternative diagnostico-terapeutiche, sui prevedibili rischi e complicanze, nonché sui comportamenti che il paziente dovrà osservare nel processo di cura.*
- *Il medico adegua la comunicazione alla capacità di comprensione della persona assistita o del suo rappresentante legale, corrispondendo a ogni richiesta di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e reattività emotiva dei medesimi, in particolare in caso di prognosi gravi o infauste, senza escludere elementi di speranza.*
- *Il medico rispetta la necessaria riservatezza dell'informazione e la volontà della persona assistita di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'informazione, riportandola nella documentazione sanitaria.*



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014

Art. 35

CONSENSO E DISSENSO INFORMATO

L'acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. Il medico **non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato.**

Il medico acquisisce, **in forma scritta e sottoscritta** o con altre modalità di pari efficacia documentale, il consenso o il dissenso del paziente, nei casi previsti dall'ordinamento e dal Codice **e in quelli prevedibilmente gravati da elevato rischio di mortalità o da esiti che incidano in modo rilevante sull'integrità psico-fisica.**

Il medico tiene in adeguata considerazione le opinioni espresse dal minore in tutti i processi decisionali che lo riguardano.



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014

ART 39 ASSISTENZA AL PAZIENTE CON PROGNOSI INFAUSTA O CON DEFINITIVA COMPROMISSIONE DELLO STATO DI COSCIENZA

Il medico non abbandona il paziente con prognosi infausta o con definitiva compromissione dello stato di coscienza, ma continua ad assisterlo e se in condizioni terminali impronta la propria opera alla **sedazione del dolore e al sollievo dalle sofferenze tutelando la volontà, la dignità e la qualità della vita.**

Il medico, in caso di definitiva compromissione dello stato di coscienza del paziente, **prosegue nella terapia del dolore e nelle cure palliative, attuando trattamenti di sostegno delle funzioni vitali finché ritenuti proporzionati, tenendo conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento.**



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

CODICE DEONTOLOGICO MEDICO 2014

ART. 38 DICHIARAZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO

Il medico tiene conto delle **dichiarazioni anticipate di trattamento espresse in forma scritta, sottoscritta e datata da parte di persona capace e successive a un'informazione medica di cui resta traccia documentale.** La dichiarazione anticipata di trattamento comprova la libertà e la consapevolezza della scelta sulle procedure diagnostiche e/o sugli interventi terapeutici **che si desidera o non si desidera vengano attuati in condizioni di totale o grave compromissione delle facoltà cognitive o valutative che impediscono l'espressione di volontà attuali.**

Il medico, nel tenere conto delle dichiarazioni anticipate di trattamento, **verifica la loro congruenza logica e clinica con la condizione in atto e ispira la propria condotta al rispetto della dignità e della qualità di vita del paziente, dandone chiara espressione nella documentazione sanitaria.**

Il medico coopera con il rappresentante legale perseguendo il migliore interesse del paziente e in caso di contrasto si avvale del dirimente giudizio previsto dall'ordinamento e, in relazione alle condizioni cliniche, procede comunque tempestivamente alle cure ritenute indispensabili e indifferibili.



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni



AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale

LA LEGGE CHE MI

PIACEREBBE

PASSA ATTRAVERSO LA VALORIZZAZIONE

DELLA DESIGNAZIONE PREVENTIVA DI

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO ART. 408 C.C.

 CamMiNo Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni  AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale	
TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
ART. 405 C.C. COMMA 5: Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione: 1. Delle generalità della persona beneficiata e dell'amministratore di sostegno 2. Della durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato 3. Dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario 4. Degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno 5.	ART. 405 C.C. COMMA 5: Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione: 1. Delle generalità della persona beneficiata e dell'amministratore di sostegno 2. Della durata dell'incarico che può essere anche a tempo indeterminato 3. Dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario tra i quali è da ricomprendere la prestazione del consenso informato sulla base delle volontà espressamente indicate dal beneficiario ex art. 408 cpc o sulla base della ricostruzione di quanto egli avrebbe voluto. 4. Degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno 5.

 CamMiNo Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni  AVVOCATO GIULIA FACCHINI Studio Legale	
TESTO ATTUALE	TESTO MODIFICATO
ART. 408 C.C. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice può designare con decreto motivato un amministratore diverso	ART. 408 C.C. La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata anche dell'ufficiale di stato civile opportunamente delegato alla autenticazione di atti di volontà. In tale atto il beneficiario può anche esprimere in via anticipata, il consenso/dissenso sui trattamenti sanitari che desidera ricevere o rifiutare in caso di sua futura incapacità, compreso il rifiuto di alimentazione ed idratazione forzata,, precisando sia i trattamenti che intende rifiutare sia specificando la propria filosofia di vita e il proprio rapporto con la malattia e la morte In mancanza ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice può designare con decreto motivato un amministratore diverso



CamMiNo

Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni

***GRAZIE
PER LA VOSTRA
ATTENZIONE***

AGF
AVVOCATO GIULIA FACCHINI
Studio Legale